

Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto all'evasione ed elusione fiscale

Le disposizioni sono contenute nell'articolo 1 e nei commi da 1 a 17 dell'articolo 2 della legge di conversione.

Si evidenzia che l'articolo 1 del decreto legge 262/2006 è stato discusso ed approvato dalla Camera dei Deputati, mentre per i successivi articoli del decreto, è stato presentato un maxi emendamento omnicomprensivo sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Il testo, senza modifiche, è stato poi approvato dal Senato il 23 novembre scorso con 162 voti favorevoli e 155 contrari ed è quindi stato convertito nella legge n. 286 del 24 novembre 2006.

Si evidenziano alcune disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 1:

il comma 1 prevede di stabilire tempi e modalità per la presentazione esclusivamente per via telematica dei dati contabili riguardanti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, alcol e bevande alcoliche, oli lubrificanti e bitumi di petrolio; del documento di accompagnamento previsto per i prodotti soggetti ad accisa; delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica. Aumenta quindi l'invio telematico delle comunicazioni al fisco.

Il comma 3 fa riferimento all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento CE 1383/2003.

L'art. 11 del regolamento CE prevede che, quando le autorità doganali hanno bloccato o sospeso lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, gli Stati membri possono prevedere una procedura in base alla quale, previo consenso del titolare del diritto, possano disporre la distruzione di tali merci. E se la legislazione nazionale non prevede diversamente, la distruzione è effettuata a spese del titolare del diritto.

Si precisa, che in base al regolamento CE, per "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale", si intendono: le merci contraffatte, le merci usurpative, le merci che ledono diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo, alla denominazione d'origine o alle indicazioni geografiche.

Invece, per "titolare del diritto" si intende: il titolare del marchio, del diritto d'autore, del brevetto e qualsiasi persona autorizzata a usare i diritti di proprietà.

Pertanto, con il comma 3 si precisa che l'ufficio doganale può disporre la distruzione delle merci, a spese del titolare del diritto.

Occorre però evidenziare che l'art. 11 del regolamento CE stabilisce che "se la legislazione nazionale non prevede diversamente, la distruzione è effettuata a spese del titolare del diritto" e che la Legge finanziaria 2004 stabiliva che la distruzione della merce contraffatta avvenisse a spese, ove possibile, del contravventore.

Quindi, con il comma 3, prevedendo che il titolare del diritto debba anche sostenere le spese relative alla distruzione, si aggiunge, al danno, un ulteriore danno.

Il comma 6 aggiunge il comma 12 bis al DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) prevedendo che le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del DPR 917 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.

Quindi, se fino ad ora non erano ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE aventi regimi fiscali privilegiati, con il comma 12 bis la disposizione riguarda anche le prestazioni di servizi rese da professionisti.

Di conseguenza, per questi professionisti si avrà un maggiore costo relativamente ai componenti del reddito.

Il comma 7 modifica il comma 35 bis dell'articolo 35 del decreto Bersani recentemente approvato (legge 248/2006).

Infatti, con il decreto Bersani si stabilisce che le società di calcio professioniste sono obbligate ad inviare all'agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni.

Con il comma 7, le società di calcio professioniste sono tenute ad inviare all'agenzia delle entrate anche copia dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

I commi 8, 8 bis e 8 ter riguardano le conseguenze relative alla mancata emissione dello scontrino fiscale prevista dall'art. 12, comma 2 d. lgs 471/1997.

Su questo tema è bene fare una breve cronistoria.

Fino alla pubblicazione del decreto legge 262/2006, avvenuta il 3 ottobre scorso, l'infrazione riguardava l'accertamento in tempi diversi di 3 distinte violazioni dell'obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale compiute in giorni diversi nel corso di 5 anni.

Con il decreto legge 262/2006 la disposizione viene modificata prevedendo la semplice "violazione dell'obbligo di emettere ricevuta o scontrino".

Le conseguenze sono rilevanti, visto che diventa sufficiente la mancata emissione di un solo scontrino per subire la sospensione dell'attività.

Ma le proteste sono state così accese che nella legge di conversione (legge 286/2006) la disposizione è stata nuovamente modificata.

Adesso, nella versione definitiva, i commi 8, 8 bis e 8 ter prevedono che, qualora siano state contestate nel corso di 5 anni, 3 distinte violazioni all'obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero l'esercizio dell'attività per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e se l'importo eccede la somma di 50.000 euro, la sospensione è disposta per un periodo da 1 mese a 6 mesi.

Rispetto a quanto era previsto dall'articolo 12 del d.lgs 471/1997, sparisce il riferimento a violazioni compiute "in giorni diversi".

Pertanto, dalla mancata emissione di 3 scontrini, contestata lo stesso giorno, deriva la sospensione dell'attività.

Inoltre, l'esecuzione della sospensione dell'attività è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato o con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali.

Il comma 13 prevede che l'obbligo posto a carico delle compagnie assicurative di comunicare le informazioni circa le somme liquidate, può essere adempiuto anche senza ricorrere alla posta elettronica certificata.

Il successivo comma 14 dell'articolo 1 del decreto, così come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che una quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e al lavoro nero e dal contrasto al gioco illegale sia destinata, per una somma non superiore a 10 milioni di euro per il 2007 e a 30 milioni di euro dal 2008, ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'amministrazione finanziaria e delle amministrazioni statali, la concessione di incentivi all'esodo e alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta nonché un programma di assunzioni di personale qualificato.

Ma, occorre chiedersi, perché si incentiva l'esodo dei lavoratori e la mobilità territoriale per poi assumere nuovi lavoratori? Non si creano in questo modo ulteriori costi a carico dello stato e degli enti previdenziali? Perché non motivare il personale anziché incentivarne l'esodo?

I commi 15 e 16 stabiliscono che con il regolamento di organizzazione del ministero dell'economia e delle finanze, entro 6 mesi il governo procede anche al riordino delle agenzie fiscali e dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Con il regolamento si procede anche alla fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.

Con il comma 17 sono soppressi il comitato di coordinamento del servizio consultivo e ispettivo tributario, il comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e la commissione consultiva per la riscossione.

Inoltre, il comma 17 sopprime l'autorizzazione di spesa, prevista dalla finanziaria 2002 per gli istituti di cultura stranieri per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale.

Invece, i commi 18 e 19 dell'articolo 1 modificano i criteri di nomina dei comitati di gestione delle agenzie fiscali prevedendo anche, dal 1° novembre 2006, la decadenza automatica dei comitati esistenti.

Per quanto riguarda i commi da 1 a 17 dell'articolo 2 (ex articolo 2. Misure in materia di riscossione), si segnala:

Il comma 2 stabilisce che, l'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate di comuni e province, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25% rispetto a quello ordinariamente previsto.

Il comma 6 prevede che, salvo che per i crediti pensionistici, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario fino a concorrenza del credito e ne stabilisce i termini.

Il comma 9 introduce l'articolo 48 bis al Dpr 602/1973.

L'articolo 48 bis stabilisce che, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento superiore a 10.00 euro, devono controllare se il beneficiario non ha pagato una o più cartelle esattoriali almeno di pari importo e, nel caso, non devono effettuare il pagamento ma devono segnalare il fatto all'agente della riscossione competente per territorio ai fini della riscossione delle somme.

Con decreto saranno stabilite le modalità di attuazione.

Si precisa che, le amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 sono: "tutte le amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

In pratica, davvero tutte le amministrazioni e, in base al comma 9 si istituisce un nuovo adempimento a loro carico.

Con il comma 11 si stabilisce che la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti locali e della tariffa per la fognatura e la depurazione può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari.

Il comma 13 introduce l'articolo 28 ter al Dpr 602/1973 e stabilisce che, in sede di erogazione di un rimborso di imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in

caso affermativo, trasmette apposita segnalazione all'agente della riscossione mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito di imposta ed il debito iscritto a ruolo. Si dettagliano anche le ipotesi di accettazione o rifiuto della proposta.

Maria Piera Pastore

1° dicembre 2006